

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 69/2012 DELLA COMMISSIONE****del 26 gennaio 2012****relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2012**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2012, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere

al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta poi che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2012, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Occorre inoltre fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2012, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2. Il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo contingente successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 è fissato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*  
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

**Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2012 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011**

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2012 (in %)	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di aprile 2012 (in kg)
Stati Uniti	09.4127	— <sup>(1)</sup>	23 803 600
Thailandia	09.4128	— <sup>(1)</sup>	9 812 999
Australia	09.4129	— <sup>(2)</sup>	1 019 000
Altre origini	09.4130	— <sup>(2)</sup>	1 805 000

<sup>(1)</sup> Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

<sup>(2)</sup> Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2012 (in %)	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2012 (in kg)
Tutti i paesi	09.4148	— <sup>(1)</sup>	1 634 000

<sup>(1)</sup> Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2012 (in %)	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2012 (in kg)
Thailandia	09.4149	— <sup>(1)</sup>	44 047 269
Australia	09.4150	— <sup>(2)</sup>	16 000 000
Guiana	09.4152	— <sup>(2)</sup>	11 000 000
Stati Uniti	09.4153	— <sup>(1)</sup>	5 455 000
Altre origini	09.4154	1,447729	6 000 011

<sup>(1)</sup> Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

<sup>(2)</sup> Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2012 (in %)	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2012 (in kg)
Thailandia	09.4112	1,073576	0
Stati Uniti	09.4116	2	0
India	09.4117	0,91078	0
Pakistan	09.4118	0,933048	0
Altre origini	09.4119	0,997548	0
Tutti i paesi	09.4166	0,842279	17 011 014